

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 5922</sup> —

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 31 luglio 1991 (v. stampato Senato n. 2723)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**SARTORI, PERUGINI, DE CINQUE, NIEDDU, SALERNO**

---

Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento  
ai ciechi civili ed ai pluriminorati

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 1° agosto 1991*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive

modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.

#### ART. 2.

1. Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

#### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991, lire 69.000 milioni per il 1992 e lire 69.000 milioni per il 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, lire 25.000 milioni per il 1992 e lire

15.000 milioni per il 1993, l'accantonamento « Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili »;

b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, lire 44.000 milioni per il 1992 e lire 54.000 milioni per il 1993, l'accantonamento « Riforma della dirigenza statale ».